

VADEMECUM PREROGATIVE SINDACALI

1) RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE

La materia dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali afferente alle organizzazioni e confederazioni sindacali del personale non dirigente del Comparto unico FVG è disciplinata dall' *“Accordo sulle modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali riferite al personale non dirigente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale”*, sottoscritto in data 15 ottobre 2018.

L'accordo si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato degli Enti appartenenti al Comparto unico.

La titolarità delle prerogative sindacali è assegnata:

- a) alle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva di Comparto riferita al personale non dirigente firmatarie dell'accordo o successivamente aderenti: i rappresentanti di tali organizzazioni sono debitamente accreditati in forma scritta presso l'amministrazione di appartenenza;
- b) alle RSU unitariamente intese: tali soggetti acquisiscono la titolarità a seguito delle elezioni.

Ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva, con riferimento a ciascuna area di contrattazione (dirigente e non dirigente), sono quelle che hanno nel Comparto unico una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tale fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.

Il **dato associativo** è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito del Comparto.

Il **dato elettorale** è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito del Comparto.

Le organizzazioni sindacali non rappresentative non sono titolari di alcuna prerogativa e non sono ammesse alla contrattazione regionale, territoriale, aziendale.

Ai fini della rappresentatività a livello di Comparto, il dato associativo e il dato elettorale vanno riferiti al 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo contrattuale di riferimento e la percentuale stessa ha efficacia per tutto il periodo.

A livello di singola Amministrazione il riferimento temporale per la quantificazione del dato associativo è il 31 dicembre dell'anno precedente, mentre il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'amministrazione stessa.

Ai sensi del comma 8 del succitato art. 33 della legge regionale 18/2016, sino alla costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie del personale dirigente, ai fini della rappresentatività per l'area dirigenziale è considerato il solo dato associativo.

2) PREROGATIVE SINDACALI

A livello di Comparto ogni organizzazione sindacale ha diritto al riconoscimento di un monte ore annuale di permessi sindacali retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari e di un numero di distacchi, calcolati in base alla propria rappresentatività a livello di Comparto. Il contingente delle ore di permesso, in ragione d'anno, è pari a 2000 (art. 15 dell'Accordo), mentre il contingente complessivo massimo dei distacchi è pari a 16 unità (art. 9 dell'Accordo).

Tali informazioni sono consultabili al seguente link:

<https://compartounico.regione.fvg.it/contrattazione/contrattazione-collettiva-di-comparto/prerogative-rsu-rappresentativita-distacchi/>

La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dalla Regione, Servizio funzione pubblica, tramite l'acquisizione dei dati da parte degli enti, che devono accedere previa autenticazione tramite Login FVG, raggiungibile al link <https://compartounico.regione.fvg.it/> – sezione in alto “Area Privata” oppure accedendo al sito della Regione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it), pagina “La Regione” – Autonomie Locali - sezione “Comparto unico e contrattazione” – sezione in alto “Area Privata” .

3) RILEVAZIONE DEI CONTINGENTI ORARI PER I PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI A LIVELLO DI ENTE

Ogni Ente, rispetto al proprio organico, dovrà provvedere alla rilevazione della rappresentatività calcolata come media fra il dato associativo (percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente) e il dato elettorale (percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi).

A partire dal 2019 i permessi sindacali fruibili in ogni Amministrazione del Comparto unico sono pari a 60 minuti annui per ogni dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, conteggiando anche il personale in comando o fuori ruolo e con contratto a tempo determinato non inferiore all'anno, salvo che per i servizi scolastici ed educativi dove il riferimento all'anno è da intendersi come intero anno scolastico.

Il contingente orario annuale unitario spetta nella misura di 25 minuti alle RSU e di 35 minuti alle OO.SS, in base alla rappresentatività.

Esempi di conteggio

Riparto del Monte ore permessi sindacali OOSS

Dipendenti in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente (calcolati in base all'art. 12, c. 1, dell'Accordo)					50	
	Dipendenti		Minuti		Minuti	
Monte ore Permessi RSU	50	x	25	=	1250	(da considerare unitariamente)
Monte ore Permessi OOSS	50	x	35	=	1750	(da ripartire fra le OOSS in base alla media tra il dato associativo e il dato elettorale nell'ambito dell'ente)

Al fine di procedere al riparto del monte ore dei permessi sindacali delle OOSS è necessario provvedere al calcolo della rappresentatività.

Organizzazione sindacale	Dato elettorale		Dato associativo		Rappresentatività
	Voti ultime elezioni RSU	Percentuale voti elezioni RSU	Numero deleghe	Percentuale deleghe	Media Percentuali
<i>a</i>	<i>b</i>	$c = b / \text{totale } b$	<i>d</i>	$e = d / \text{totale } d$	$g = (c + e) / 2$
Sindacato A	20	40,00%	15	38,46%	39,23%

Sindacato B	15	30,00%	10	25,64%	27,82%
Sindacato C	10	20,00%	7	17,95%	18,98%
Sindacato D	5	10,00%	7	17,95%	13,98%
Totali	50	100,00%	39	100,00%	100,00%

Successivamente il monte ore espresso in minuti verrà ripartito in base alla rappresentatività:

Organizzazione sindacale	Rappresentatività	Monte ore in minuti	Minuti per ogni OOSS
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d = c * b</i>
Sindacato A	39,23%	1.750	686,53
Sindacato B	27,82%		486,85
Sindacato C	18,98%		332,06
Sindacato D	13,98%		244,56
Totali	100,00%		1.750,00

Si sottolinea l'importanza di rispettare la scadenza dell'adempimento prevista per il 31 gennaio di ogni anno nonché l'effettivo utilizzo degli istituti (art. 13 c. 2 dell'Accordo), perché solo conoscendo a priori la consistenza del contingente attribuito ad ogni singolo soggetto sindacale è possibile monitorare costantemente la quantità di permessi residua (anche con la rilevazione delle timbrature) e, conseguentemente, informare le organizzazioni sindacali in caso di esaurimento del contingente a disposizione.

Le **prerogative sindacali**, previste dall'Accordo 15.10.2018, sono le seguenti:

- a) diritto di assemblea (artt. 4 e 5);
- b) diritto di affissione (art. 6);
- c) utilizzo di locali e strumentazioni (art. 7);
- d) distacchi sindacali (artt. 8, 9 e 10);
- e) permessi sindacali retribuiti (artt. 11, 12, 13 e 14);
- f) permessi sindacali retribuiti per riunioni di organismi direttivi statutari (art. 15);
- g) aspettative e permessi sindacali non retribuiti (art. 18).

4) ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ENTI

Le comunicazioni a carico degli Enti del Comparto unico sono:

- **a cadenza mensile:**

- **art. 15** “Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari”: rilevazione mensile da comunicare tramite il portale. Gli enti devono indicare i permessi retribuiti che i dirigenti sindacali hanno utilizzato per la partecipazione alle riunioni dei rispettivi organismi direttivi statutari. Un tanto è monitorato dall’Ufficio unico al fine del rispetto del contingente di ore di permesso, in ragione annua, costituito da n. 2000 ore, di cui n. 200 ore riservate alle confederazioni e n. 1800 ore alle organizzazioni sindacali. La definizione della rappresentatività sindacale e il conseguente riparto dei permessi in argomento fra le organizzazioni sindacali è determinato, per ciascun triennio contrattuale, tramite ricognizione svolta dal Comitato paritetico di cui all’art. 33, comma 6, della LR 18/2016, come disciplinato dall’art. 2 dell’Accordo;
- **art. 18** “Titolarità in tema di aspettative e permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilità”: rilevazione mensile da comunicare tramite il portale. Gli enti devono indicare le ore usufruite dai dirigenti sindacali che ricoprono cariche presso gli organismi direttivi statutari;

- **a cadenza annuale:**

- Entro il 15 gennaio: **art. 16 “Permessi sindacali non usufruiti”**: ogni Ente dopo aver monitorato i contingenti degli istituti dell’art. 11 (permessi sindacali retribuiti) provvede a inviare una comunicazione dell’effettiva utilizzazione dei permessi delle OO.SS. e delle RSU, riferiti all’anno precedente, tramite pec all’indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it ;
- Entro il 31 gennaio: **art. 13 “Modalità di fruizione e criteri di ripartizione del contingente dei permessi”**: Per agevolare l’adempimento viene proposto un prospetto di calcolo in formato excel.
Il riparto va comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno tramite pec all’indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it

- **a cadenza triennale (periodo contrattuale):**

- Entro il 31 marzo dell'anno successivo al termine del periodo contrattuale, ai fini della raccolta dei dati relativi alla rappresentatività a livello di Comparto, gli Enti devono trasmettere, accedendo al sistema informativo di comparto, il dato associativo e il dato elettorale riferiti al 31 dicembre dell'anno antecedente. Alla relativa scadenza verrà inviata una comunicazione dedicata.